

Publicato il 18/12/2017

**N. 00898/2017 REG.PROV.CAU.**  
**N. 01822/2017 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**sezione staccata di Catania (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1822 del 2017, proposto dalla Sidi S.r.l.S, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Francesco Fidone, Santino Garufi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giovanni Francesco Fidone in Catania, via F. Riso 39;

*contro*

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Ragusa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

della comunicazione antimafia interdittiva Prot. n. 22619/Area I del 26/09/2017, notificata a mezzo p.e.c. in pari data, e di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, anche non conosciuti e non menzionati, ivi compresa la nota di trasmissione dell'interdittiva Prot n.

22621/Area I del 26/09/2017 e tutti gli eventuali atti istruttori, di cui la ricorrente non ha alcuna conoscenza, e per la condanna al risarcimento dei danni ingiusti derivanti dalla emissione dei provvedimenti impugnati, da determinarsi in corso di causa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio Territoriale del Governo Ragusa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2017 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RITENUTO, non potendosi escludere la sussistenza di un danno grave in capo alla società ricorrente, che i motivi di censura dedotti, da approfondire in sede di merito, appaiono, allo stato, supportati da sufficiente *fumus*, atteso che il provvedimento impugnato - in relazione alla pericolosità criminale dell'amministratore unico della predetta società - da un lato si fonda su elementi non attuali (facendo riferimento a fatti risalenti al 1993, 1994 e 1996), dall'altro si limita a richiamare "segnalazioni" per gravi reati, non supportate dall'indicazione di specifici "elementi di fatto" o risvolti processuali tali da giustificare l'emissione del provvedimento impugnato.

RITENUTO di compensare le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Fissa, per la trattazione di merito del ricorso, la prima udienza pubblica del mese di dicembre 2019.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere

Francesco Mulieri, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Francesco Mulieri**

**IL PRESIDENTE**  
**Pancrazio Maria Savasta**

IL SEGRETARIO